



TRIBUNALE DI GROSSETO
sezione civile

Il giudice Giulia Conte,
letti gli atti della causa iscritta al numero in epigrafe ed a scioglimento della riserva di
cui all'udienza del 7.4.2010,
ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto in punto di proponibilità della domanda che:

- Il fatto che il regolamento Consob preveda che nelle more della procedura per il tentativo di conciliazione l'utente possa chiedere provvedimenti temporanei rappresenta una mera facoltà, che non può certo essere considerata un equipollente del ricorso d'urgenza al giudice, non fosse altro che perché è rimesso ad un'autorità priva di poteri giurisdizionali (v. ord. Trib. Grosseto 27.3.2006);

Ritenuto in punto di *fumus boni iuris* che:

- è pacifico che il ricorrente sia titolare di contratto di servizio sia di linea fissa che dell'ADSL e che a seguito di un guasto alla linea egli sia rimasto completamente isolato, senza poter effettuare né ricevere chiamate;
- è emerso, poi, dalla ctu espletata che l'impianto, non solo adsl, ma anche di Rete Telefonica Generale (RTG), non possa funzionare per la vetustà e inidoneità del cavo e che per funzionare occorre ricostruirla con cavo autoportante in acciaio;
- se è vero che tali interventi possono essere realizzati solo da Telecom, proprietaria dell'impianto, è altresì vero che per ammissione della Telecom medesima la stessa ha un obbligo *ex lege* di fornire sull'intero territorio nazionale la RTG;

- ciò comporta che se la medesima non può essere condannata a realizzare linee idonee al servizio adsl, può però essere condannata a realizzare linee che garantiscano il servizio RTG;
- non è poi vero che il ricorrente, una volta chiamata in causa la Telecom, non abbia esteso la domanda anche nei suoi confronti (v. conclusioni della memoria 1.4.2010), né che abbia limitato la sua domanda alla linea adsl, avendo, anzi, chiesto che gli venga garantita una linea telefonica;
- peraltro, la Fastweb ha chiarito all'udienza del 7.4.2010 che essa potrebbe erogare il servizio telefonico di base, ove la Telecom ripristinasse l'impianto;

Ritenuto in punto di *periculum in mora* che:

- la possibilità di effettuare e ricevere telefonate è avvertita dalla coscienza sociale come un'esigenza imprescindibile ed espressione di un diritto della personalità costituzionalmente garantito, in sé stesso e quale strumento per l'attuazione di altri diritti fondamentali – si pensi alla necessità di comunicare con terzi per eventuali emergenze e finanche per tutelare la propria salute (tra l'altro la moglie del ████████ è malata); a tale esigenza non può sopperire il cellulare vuoi perché soggetto a cali di segnale vuoi perché per le chiamate in entrata il relativo numero non è pubblicizzato da un elenco telefonico;

Ritenuto in punto di spese di lite che:

- le spese del ████████ debbono essere sostenute da Telecom, per il principio della soccombenza; le spese tra ████████ e Fastweb e tra Telecom e Fastweb debbono essere compensate, anche per la novità e peculiarità delle questioni giuridiche e tecniche implicate;

P.Q.M.

visto l'art. 669 *octies* c.p.c., ordina alla Telecom Italia S.p.A. di provvedere immediatamente al rifacimento della linea telefonica di causa, in modo da garantire il servizio RTG;

condanna Telecom a corrispondere al Bilenchi le spese di lite, che liquida nella somma di euro 1.000,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cap; compensa le spese di lite tra Telecom e Fastweb e tra ████████ e Fastweb;

le spese di c.t.u. debbono gravare in via definitiva su Telecom.

Si comunichi.

Grosseto, li 8 aprile 2010.

Il Giudice
